



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Rif. Mittente: e-mail del 16 settembre 2019

A Confindustria
Area Politiche industriali
confindustria@pec.confindustria.it

e p.c.
Alla Divisione 3
Sede

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC
CIPPC@pec.minambiente.it

OGGETTO: DM n. 95 del 2019 – Relazione di riferimento – Oss. Confindustria

Le perplessità manifestate da codesta Associazione con la comunicazione che si riscontra, di pari oggetto, in relazione alle modalità di predisposizione, e successiva validazione, della Relazione di Riferimento da applicare a seguito dell'emanazione del DM 95/19 sono state valutate e si ritiene che le prassi operative che saranno applicate permetteranno il loro generalizzato superamento.

Nel dettaglio, si ribadisce l'esigenza tecnica di basare la Relazione di Riferimento su caratterizzazioni recenti se lo stato di contaminazione del sito sta evolvendo positivamente (per autodepurazione o per effetto di una bonifica), o se le caratterizzazioni preesistenti non garantiscono un livello qualitativo adeguato. Da un punto di vista legale, peraltro, l'obbligo di redigere la Relazione fa riferimento allo stato del sito esistente alla data del primo procedimento avviato ai sensi del D.Lgs. 46/2014, non alla data di emanazione del DM 95/2019. Pertanto, salvo casi particolari da motivare, per impianti esistenti generalmente saranno ammesse le caratterizzazioni effettuate dopo il 2014.

Si concorda sulla irrilevanza, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento, dei consumi di gasolio per finalità di emergenza, in attività accessorie, tecnicamente connesse, anche per non introdurre ingiustificate disparità con impianti di competenza regionale.

La opportunità di richiedere aggiornamenti della Relazione di Riferimento nell'ambito dei riesami complessivi sarà valutata caso per caso, anche in considerazione dei tempi tassativi fissati per la conclusione del procedimento.

Parimenti, la rispondenza della documentazione già presentata ai sensi dell'abrogato DM 272/14 con quella richiesta ai sensi del DM 95/2019 sarà valutata caso per caso.

Infine, nell'ambito delle istanze di modifica sostanziale, il gestore dovrà in ogni caso chiarire come tali modifiche si pongono rispetto agli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento, se del caso confermando la preesistente relazione illustrando i motivi per cui le modifiche progettate non sono suscettibili di modificarne gli esiti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 4066
ID Documento: DVA-D3-AIA-4066_2019-0020
Data stesura: 02/10/2019

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 02/10/2019

✓ Resp. Div.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3
Data: 03/10/2019